

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO IN
FAVORE DI ORFANI, TITOLARI DI PENSIONE DI
REVERSIBILITA' O INDIRECTA**

(Art.6 lett.c del Regolamento per l'erogazione
dell'assistenza)

N. 1/2017

Art.1 - Oggetto

Cassa Forense, ai sensi dell'art. 6 lett. c) del Regolamento per l'erogazione dell'assistenza e come da delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 giugno 2017, indice per l'anno 2017 un bando per l'assegnazione di borse di studio, fino allo stanziamento dell'importo di €500.000,00, in favore di orfani, titolari di pensione di reversibilità o indiretta erogata dalla Cassa.

Art. 2 - Destinatari

Sono destinatari del bando gli studenti, orfani, titolari di pensione di reversibilità o indiretta erogata dalla Cassa, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.

Art. 3 - Importo

1. L'importo della borsa di studio, erogato in unica soluzione, è di:
 - a) € 1.000,00 lordi per la frequenza della scuola primaria;
 - b) € 1.500,00 lordi per la frequenza della scuola secondaria di primo e secondo grado;
 - c) € 2.500,00 lordi per la frequenza di università o istituti a essa equiparati;
 - d) € 3.500,00 lordi per la frequenza di università o istituti a essa equiparati, ubicati in un comune distante più di 100 km da quello di residenza del beneficiario.

Art. 4 - Requisiti per l'ammissione alla graduatoria

Per l'ammissione alla graduatoria di cui all'art. 6 sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) essere orfano, titolare di pensione di reversibilità o indiretta erogata dalla Cassa;
- b) frequentare la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado o l'università o istituti a essa equiparati;
- c) avere un'età inferiore ai 26 anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;
- d) essere in regola con il corso di studi frequentato. Sono considerati in regola coloro che:
 1. frequentano la scuola dell'obbligo;
 2. frequentano la scuola secondaria di secondo grado e siano stati respinti per non più di un anno;
 3. frequentano l'università o istituti a essa equiparati, abbiano superato almeno i 4/5 degli esami previsti dal piano di studi e non siano oltre il primo anno fuori corso.

e) ISEE non superiore a € 30.000,00.

Art. 5 - Modalità e termini della domanda

La domanda per l'assegnazione della borsa di studio, sottoscritta del richiedente o da chi ne ha la rappresentanza, deve essere inviata entro il 30 novembre 2017, a pena di inammissibilità, a Cassa Forense - Servizio Assistenza e Servizi Avvocatura - Via G. G. Belli, 5 - 00193- Roma, a mezzo PEC dedicata (bandi@cert.cassaforense.it) o raccomandata A/R.

Per la presentazione della domanda deve essere utilizzato il modulo pubblicato sul sito internet www.cassaforense.it.

Al modulo, debitamente compilato, deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) certificazione o autocertificazione attestante i requisiti di cui al precedente art. 4 lett. d) punti nn. 1.,2.,3.;
- b) attestazione ISEE rilasciata nell'anno 2017;
- c) fotocopia del documento di identità del richiedente.

Art. 6 - Graduatoria

Le borse di studio sono erogate, fino a esaurimento dell'importo complessivo previsto dal bando, secondo una graduatoria formata in ordine crescente dei valori ISEE.

Con la presentazione della domanda si autorizza Cassa Forense a pubblicare sul sito internet la graduatoria senza indicazione del nominativo ma con codice meccanografico/numero di protocollo domanda, valori ISEE utilizzati ai fini della determinazione della graduatoria.

Il Presidente

Avv. Nunzio Luciano